

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

44.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 25 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Approvazione della costituzione di un « Ente per le Bonifiche Albanesi » . . .	816	Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna . . . . .	820
Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. . . . .	817	Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . .	821
Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 dicembre 1939-XVIII concernente la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania. . . . .	819	Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale. . . . .	821
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):		<b>Sui lavori della Commissione</b> . . . . .	822
Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aero-idroscalo alla Magliana. . . . .	819		
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):			
Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Magistratura Tabacchi di Bologna. . . . .	820		
Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute. . . . .	820		
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):			
Istituzione di una imposta straordinaria sugli utili di congiuntura derivanti dallo stato di guerra . . . . .	820		
Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . .	820		

#### La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel, ed il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Cianetti).

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i *Consiglieri nazionali* Palermo, Giglioli, La Rocca, Pascolato, Landi, Paolini, Arlotti, Frignani.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione della costituzione di un « Ente per le Bonifiche Albanesi ». (811)**

RICCHIONI, *Relatore*, rileva che, attuata la felice unione della Corona d'Italia con quella d'Albania, il Regime ha rivolto subito le sue particolari cure al risanamento idraulico ed igienico di una parte notevole del territorio Schipetaro e specialmente della parte piana del Paese, di quella, cioè, che pur essendo suscettibile, dal punto di vista agricolo, della maggiore intensificazione produttiva, versa in condizioni di grave dissesto.

La larga fascia di terreni che si distende lungo il litorale Adriatico, da Scutari a Valona, e più a sud fino a Butrinto è infatti soggetta all'azione dei corsi d'acqua che, impetuosi, scendono al mare, convogliando, con forte corrivazione, le precipitazioni dei bacini imbriferi più o meno estesi delle catene montuose retrostanti.

Il Drin ed il Mati a nord, la Vojussa a sud, per citare solo i fiumi maggiori — tra i quali si svolge il deflusso di altri fiumi meno noti, ma non meno interessanti per i dissesti idraulici che producono — hanno creato, nei secoli di abbandono a cui è soggiaciuto il Paese, la formazione di estesissime zone paludose, o frequentemente, con le piene, impaludabili.

Osserva che già prima degli storici eventi dell'aprile 1939, il Governo fascista, dato l'interesse da esso preso alle sorti dell'Albania, aveva fatto studiare il problema della bonifica idraulica ed agraria di quel Paese e, nel 1937, per la vigile ed accorta azione del nostro Ministro degli esteri, fu elaborato un primo piano di attività, preparatorio di quell'azione che oggi è destinata ad avere i suoi grandiosi sviluppi.

Rileva che la superficie, della quale dovrà curarsi l'indispensabile assetto, attraverso opere di risanamento e di difesa, assomma a varie centinaia di migliaia di ettari. I territori maggiormente interessati si estendono — procedendo in ordine geografico — nella zona a sud di Scutari; fra Alessio e Durazzo; fra Lusknje e Valona, ove giace la immensa pianura della Muzakija; fra Delvine e Butrinto (ivi compreso porto Edda, ex Santi Quaranta). A queste zone va aggiunta l'altra importantissima dell'altipiano del lago di Moliq, nella provincia di Korça, e zone minori, costituite da vallate o ripiani risalenti verso le parti montuose, anche queste di notevole interesse agrario.

Il complesso di così importanti opere bonificatrici, richiederà indubbiamente l'impiego

di somme ingentissime, di un ammontare ora non precisabile, ma dell'ordine di più miliardi di lire. E fu per un primo avviamento di queste ed altre opere necessarie a mettere in valore l'Albania che venne stanziato, con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, il fondo di un miliardo e di duecento milioni.

Si poté così iniziare il bonificamento della palude che incomincia nelle immediate vicinanze di Durazzo, per tutta la zona in sinistra del fiume Arzen, di cui è ovvia la importanza e la indifferibilità. Solo per questa bonifica, estesa in totale circa 16.000 ettari, si prevede potrà occorrere una spesa complessiva di lire duecento milioni in cifra tonda.

Ora perchè si possa procedere con passo rapido e sicuro all'esecuzione dell'imponente opera di risanamento dell'Albania, il disegno di legge in esame prevede la creazione di un apposito Ente avente personalità giuridica e gestione autonoma, a cui sono assegnati 800 milioni del miliardo e 200 mila della citata legge 1939, in misura di 100 milioni all'anno.

Ritiene opportunissimo il provvedimento, di cui propone l'approvazione, certo che nella esecuzione delle opere si seguiranno direttive molto oculate di gradualità congiunte a ben ponderata scelta delle zone da bonificare in modo che i capitali che si impiegano siano, per quanto più è possibile, resi largamente produttivi.

Concludendo, afferma che in Italia abbiamo fatto ormai tutta una esperienza al riguardo ed abbiamo organi statali preparatissimi, che porranno la loro esperienza e competenza a profitto del nuovo Ente per una azione di bonifica, che non può concepirsi se non integrale, redentrice, cioè della terra e degli uomini che la lavorano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approvano gli articoli 1, 2 e 3*).

All'articolo 4 avverte che il Governo ha presentato i due seguenti emendamenti:

« *All'articolo 4, primo comma, alle parole: Le spese di funzionamento e di gestione dell'Ente e dei suoi uffici sostituire le seguenti: Le spese di attuazione delle opere.* ».

« *Nello stesso articolo 4, sostituire il secondo comma col seguente: All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 50,000,000 a carico del limite di lire 800 milioni indicato nel precedente comma.* ».

RICCHIONI, *Relatore*, li accetta.

(*L'articolo 4 è approvato con tali emendamenti — Si approvano anche gli articoli 5, 6 e 7.*)

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 8.

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

RICCHIONI, *Relatore*, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (725)**

PRESIDENTE avverte che il relatore camerata Landi ha significato al Presidente della Camera ed a quello della Commissione che, essendo occupato per ragioni di pubblico ufficio in Germania, ha pregato il camerata Cerutti Giuseppe di sostituirlo nella carica di relatore. Avendo il camerata Cerutti accettato tale preghiera, lo invita a riferire.

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, riassume la discussione avvenuta in una precedente riunione sull'articolo 99 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per il quale sono stati presentati e mantenuti numerosi emendamenti.

Vi è anzitutto un emendamento Bruchi accettato dal Governo al 1° comma, perchè alle parole: « le operazioni di prestito » siano sostituite le parole: « i mutui ».

Propone l'accettazione di tale emendamento.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(*E approvato*).

Fa presente inoltre che il Ministro dell'interno ha proposto la sostituzione del 2° comma dell'articolo 99 col seguente:

« Gli Enti suindicati, per il deposito delle loro disponibilità liquide per i propri servizi di cassa, per la custodia dei titoli e valori e per ogni altra operazione di Banca, debbono avvalersi esclusivamente delle aziende di credito di cui al precedente comma ivi comprese quelle indicate nell'articolo 5 della presente legge ».

L'Ispettorato del credito invece ha proposto la seguente formula:

« Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori, e per ogni altra operazione di Banca non possono servirsi che delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge ».

Nella sostanza i due emendamenti sono uguali.

Propone tuttavia che sia accolto quello dell'Ispettorato del credito.

Lo pone ai voti.

(*E approvato*).

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che a seguito degli emendamenti testè approvati decadono gli altri due emendamenti Bruchi del tenore seguente:

« All'articolo 99 sostituire al 1° e al 2° comma il seguente:

« I comuni, le provincie, le Associazioni sindacali e gli Istituti ed aziende collaterali dei predetti enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono valersi per il deposito delle disponibilità liquide, per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, di tutte indistintamente le aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge ».

« Subordinatamente, nel caso di non accettazione dell'emendamento di cui sopra, aggiungere nel primo comma dell'articolo 99, dopo le parole: operazioni di prestito, le altre: a medio o lungo termine ».

Fa poi presente che al 3° comma sono stati presentati due emendamenti, che sostanzialmente esprimono lo stesso concetto. Il primo del Consigliere nazionale Frignani, è così formulato:

« Allo stesso articolo 99, sostituire al comma 3° il seguente:

« Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide di tutti gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, quando essi abbiano carattere nazionale od organizzazione uniformemente diffusa nelle provincie del Regno ».

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'altro, del Consigliere nazionale Bruchi, è così formulato:

« *Allo stesso articolo 99, comma 3°, sostituire le parole:* degli enti pubblici a carattere nazionale o ad organizzazione uniformemente diffusa nelle provincie del Regno, *con le parole:* degli enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta provincie del Regno ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*; propone che sia accolto l'emendamento del Consigliere nazionale Bruchi.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(È approvato).

Dichiara assorbito l'emendamento del Consigliere nazionale Frignani, il quale ha fatto anche sapere di aver ritirato il seguente altro suo emendamento:

« *Allo stesso articolo 99, dopo il comma 3° aggiungere il seguente:*

« Per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide di tutti gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, quando essi abbiano carattere nazionale ed organizzazione uniformemente diffusa nelle provincie del Regno, dovrà preventivamente ottenersi l'autorizzazione del Ministro delle finanze, il quale ha facoltà di riservare, con propri decreti, i servizi stessi al Tesoro ».

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, avverte che il Ministro dell'interno ha poi proposto di sostituire il comma 4° col seguente:

« In casi speciali, i servizi di Cassa dei comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei comuni stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benessere dell'Ispettorato.

Per la gestione dei servizi di cassa di cui al precedente comma da parte degli esattori comunali, siano aziende di credito, siano privati assuntori, nulla è innovato alle norme stabilite dall'articolo 93 del Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, modificate dall'articolo 23 del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-VIII, numero 1465 ».

L'Ispettorato del credito ha dichiarato di accettare soltanto il 1° comma di questo emendamento ritenendo superfluo il successivo secondo comma.

Il Ministro dell'interno appare soddisfatto di tale accettazione e non insiste sul secondo comma.

PRESIDENTE pone ai voti quindi la prima parte dell'emendamento proposto dal Ministro dell'interno.

(È approvato).

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda infine che il camerata Frignani aveva presentato il seguente emendamento:

« *Allo stesso articolo 99, sostituire al comma 6° il seguente:*

« Sono abrogate le disposizioni che limitino ad un unico istituto di credito od a determinate categorie di aziende di credito l'attribuzione dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide, nonchè tutte le altre contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1621, 12 ottobre 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonchè in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale ».

Tale emendamento, accettato dall'Ispettorato del credito, non è stato accettato invece dal Ministero delle corporazioni, il quale — per ragioni evidenti di controllo — intende mantenere unica l'amministrazione delle Confederazioni, nel senso cioè che le Confederazioni devono tutte quante dipendere, per la loro gestione, da un unico Istituto.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, conferma che il Ministero delle corporazioni non può rinunciare alla facoltà che gli deriva attualmente dalla legge ed alla cui abrogazione è diretto l'emendamento Frignani.

Assicura peraltro che della facoltà che gli compete il Ministero si avvarrà con tutte le garanzie possibili e soddisfacenti per gli Istituti di credito.

Aggiunge che poichè gli impegni assunti dal Ministero delle corporazioni hanno una scadenza, il Ministero prima di adottare nuove decisioni — oltre a sentire l'Ispettorato del credito ed il Ministero delle finanze — terrà nel debito conto il desiderio espresso dal camerata Frignani nell'interesse degli Istituti di credito perchè nella revisione della posizione attuale e di quella degli Enti collaterali, si tenga conto dello spirito che ha informato questa appassionata discussione. (*Approvazioni*).

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, ringrazia il Sottosegretario di Stato e ritiene di poter ritirare — a nome del camerata Frignani — l'emendamento in discussione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE dichiara approvato l'articolo unico del disegno di legge con gli emendamenti testè introdotti nell'articolo 99 del decreto modificato.

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 dicembre 1939, concernente la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania. (810)**

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, rileva che si tratta di una Convenzione già in corso di esecuzione, la quale opportunamente ripartisce l'onere del trattamento di pensione tra il Reich ed il Governo italiano degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sopra approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aero-idroscalo alla Magliana ». (812)**

ARCIDIACONO, *Relatore*, rileva che col disegno di legge in esame si autorizza la spesa di 60 milioni di lire per la esecuzione nel Tevere di opere idrauliche straordinarie urgenti in aggiunta agli stanziamenti autorizzati col Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 249.

Inoltre, con lo stesso disegno di legge il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino a 55 milioni di lire, in aggiunta a quelli già autorizzati col Regio decreto-legge sopra accennato, per la costruzione di un aero-idroscalo alla Magliana.

Osserva che si tratta di opere già iniziate, che devono essere condotte a compimento.

Fa tuttavia presente che mentre prima per l'idroscalo era stato previsto un bacino di due metri di acqua di profondità, si è poi ritenuto necessario di portare tale profondità a quattro metri.

Il bacino è sopraelevato al Tevere e la immissione dell'acqua deve avvenire con pompe.

Si prevede che questa operazione importerà un onere annuo di circa mezzo milione di lire per la sola energia elettrica occorrente a tale servizio. Ciò lo preoccupa per le future spese di esercizio che l'aeronautica dovrà affrontare. Spera si sia tenuto conto della posizione poco felice dell'aeroporto confinante a valle con questo grande serbatoio d'acqua, sia riguardo alla permeabilità del terreno del campo d'atterraggio, sia per eventuali incrinature o rottura dell'argine che chiude l'acqua dell'idroscalo.

Desidera in questa occasione ripetere una raccomandazione già fatta a proposito dei porti, che cioè, nella progettazione anche degli aero-idroscali, sia posta la massima attenzione, in modo da evitare errori iniziali che poi o non si possono correggere o richiedono spese ingenti.

PRESIDENTE si associa alla osservazione del relatore e ricorda che questo provvedimento ha avuto lunghe traversie essendone stata anche sospesa la esecuzione dal Ministero delle finanze per una revisione tecnica dei progetti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, conferma che mentre in un primo tempo i tecnici avevano ritenuta sufficiente una profondità del bacino di un metro e cinquanta, dopo pochi mesi, gli stessi tecnici ritennero necessario portare a 3 e 4 metri la profondità.

Il Ministero delle finanze fermò i lavori chiedendo che fosse nominata una Commissione per la revisione del progetto. La Commissione, peraltro, non fece che amplificare le spese di qualche altra decina di milioni. Ricorda che vi fu anche un sopralluogo di membri del Governo. Allo stato dei lavori non crede che si possa tornare indietro.

MOLFINO osserva anche che l'acqua per il bacino deve essere fornita dal Tevere che non avrà sempre la possibilità di fornirla.

SCOTTI avendo visitato i lavori non si è reso ragione della necessità di costruire l'idroscalo in sopraelevazione rispetto al Tevere. Senza tale sopraelevazione non solo si sarebbe assicurato il rifornimento dell'acqua, ma si sarebbe avuta maggiore sicurezza in caso di piena del Tevere.

ARCIDIACONO, *Relatore*, dichiara in proposito che la ragione della sopraelevazione — a quanto il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente — va ricercata nella permeabilità del fondo e nella necessità di evitare che il Tevere con l'acqua immetta anche fango nel bacino. A riguardo, riferendosi a quello che potrà essere il tonnellaggio dei futuri idrovoltanti civili, ritiene che le difficoltà che si sono

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

presentate per aumentare la profondità dell'acqua potranno in seguito diminuire l'importanza che dovrà avere l'aero-idroscalo.

PRESIDENTE da quanto è emerso dalla discussione ritiene necessario il rinvio del disegno di legge alla prossima riunione affinché possano aversi dal Ministero dei lavori pubblici e dai tecnici, maggiori chiarimenti. *(Vive approvazioni)*.

*(Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato).*

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura Tabacchi di Bologna. (813)**

FABBRICI, *Relatore*, rileva che col provvedimento in esame si autorizza una ulteriore spesa di 30 milioni di lire per la costruzione d'una nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna, resasi necessaria per l'incremento notevolissimo della vendita delle sigarette. Nota che lo stabilimento di Bologna è il più importante Monopolio e che in un primo tempo si era pensato di ampliare la vecchia sede nei pressi di via Roma, mentre poi si è ritenuta più accettabile la creazione di una nuova sede sopra un'area ceduta dal Comune. Ritiene opportunissimo questo provvedimento, sia perchè crea una nuova Manifattura di tabacchi suscettibile di essere ampliata a seconda delle necessità, sia perchè il nuovo stabilimento viene a sorgere in una zona non soggetta a vincoli, e con comodità di raccordo ferroviario.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute. (814)**

DA EMPOLI, *Relatore*, rileva che l'attuale sede del Ministero per gli scambi e valute in via San Vitale è divenuta insufficiente. Le direzioni generali sono cinque e l'aumento del personale ha fatto sorgere la necessità di sistemare convenientemente gli uffici e di provvedere agli ampliamenti necessari.

A ciò provvede il disegno di legge in esame, il quale importa una spesa complessiva di 3.400.000 lire, ripartita in due esercizi e pre-

cisamente 2.500.000 nell'esercizio 1940-41 e 900.000 nell'esercizio 1941-42.

PESENTI ANTONIO pur riconoscendo le necessità prospettate dal relatore, domanda se nell'attuale momento non sia possibile soprassedere a questa spesa, che non presenta carattere di estrema urgenza.

DA EMPOLI, *Relatore*, rileva che la spesa è mite e con essa si intende dare decoroso assetto ad un Ministero che ha funzioni molto delicate e i cui uffici, per deficienza di locali, non offrono comodità di lavoro.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Rinvio della discussione dei disegni di legge: Istituzione di una imposta straordinaria sugli utili di congiuntura derivanti dallo stato di guerra (815) — Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'amministrazione civile dell'Interno. (828)**

PRESIDENTE propone che il disegno di legge 815 sugli utili di congiuntura sia rinviato alla prossima riunione, per dare agio al relatore camerata Suvich ed al Ministro delle finanze di studiare e valutare i numerosi emendamenti che sono stati presentati.

*(La discussione del disegno di legge è rinviata).*

ARMENISE come relatore del disegno di legge concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'amministrazione civile dell'interno, chiede il rinvio anche di tale disegno di legge per avere agio di approfondire l'esame degli emendamenti presentati e dei memoriali pervenuti o preannunziati da parte degli interessati e da parte della stessa Associazione del pubblico impiego.

ROSSI AMILCARE si associa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di essere pronto a discutere il disegno di legge, ma non si oppone alla domanda di rinvio.

*(La discussione del disegno di legge è rinviata).*

**Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna. (816)**

FREGONARA, *Relatore*, rileva che lo sviluppo raggiunto dallo sfruttamento delle risorse carbonifere e minerarie nel compren-

sorio di bonifica dei Consorzi riuniti del Basso Sulcis, ove la città di Carbonia ed i centri minori di Bacu Abis, Monteponi, ecc., agglomerano ormai una imponente popolazione di minatori, hanno determinato una rarefazione dei lavoratori della terra richiamati all'industria, con una conseguente minor produzione di quella, mentre sempre più sentiti si manifestano i bisogni alimentari dei centri suddetti, all'approvvigionamento dei quali si deve provvedere con l'importazione della massima parte delle derrate dal continente.

Considerando che: il comprensorio già in stato di avanzata bonifica si estende per circa 28.000 ettari nel Basso Sulcis, cosicchè l'ultimazione delle opere idrauliche e l'appoderamento delle zone che più si prestano ad una immediata intensivazione delle colture specialmente con l'ausilio dell'irrigazione, dovranno consentire entro breve tempo una produzione agricola, con la quale si potrà far fronte all'approvvigionamento dei centri urbani in via di ulteriore sviluppo; che alla sistemazione idraulica e forestale del territorio si è già in parte provveduto perchè ad opera del Consorzio si sono spesi oltre 12 milioni e mezzo ed altri 14 milioni circa sono stati spesi o si stanno spendendo da parte del Consorzio e dell'Azienda carboni italiani per il completamento dell'acquedotto di Bacu Abis e per la costruzione di quello di Carbonia e che a tali opere è già seguito, a cura del Consorzio, l'appoderamento di circa 500 ettari del comprensorio in regione S. Giovanni (Palmas Suergiu) costituito da una azienda agraria di n. 20 poderi, non si tratta che di completare le opere e valorizzare al massimo i risultati già conseguiti. A ciò provvede il disegno di legge in esame per il quale viene affidato tale compito all'Opera nazionale combattenti e si mettono a disposizione i necessari mezzi finanziari.

L'Opera nazionale combattenti agirà su di una superficie di circa 10.000 ettari nella quale più rapidi potranno essere i risultati di una intensiva utilizzazione agraria; su circa 5500 ettari verranno costituite delle unità poderali a coltura asciutta dell'estensione media di 30 ettari ognuna (150 unità), mentre su 4500 ettari circa potranno essere costituite unità poderali dell'estensione media di ettari 16 (350 unità) da rendersi irrigue mediante la costruzione di un serbatoio della capacità di 50 milioni di metri cubi in località « Monte Franu ».

La previsione di spesa per la realizzazione del programma di cui sopra è di lire 175 milioni, dei quali 105 occorreranno per la ulti-

mazione delle opere pubbliche, 35 per il concorso dello Stato nella esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata e 35, infine, per la costruzione del serbatoio a scopo irriguo.

Dati i fini economico-sociali che si raggiungeranno con il completamento della bonifica del Basso Sulcis, che rientra nell'attuazione del vasto programma voluto dal Duce, propone l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE ricorda che già la Commissione del bilancio ha espresso la sua simpatia per l'attività diretta all'estrazione del carbone in Sardegna. I lavori cui si provvede col disegno di legge in esame riguardano appunto la zona carbonifera sarda e rispondono quindi ad un alto interesse nazionale.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (829)**

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, rileva che l'importo delle variazioni previste nel disegno di legge in esame è di circa 120.000 milioni di lire, tutte rispondenti ad assoluta necessità.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge e le tabelle annesse.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale. (836)**

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge contiene maggiori assegnazioni di carattere straordinario in dipendenza dall'attuale situazione internazionale per un ammontare complessivo di 451.800.000,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di cui 281,800,000 per il Ministero dell'Africa italiana e 170,000,000 per il Ministero della marina. Data la necessità che ha imposto tali maggiori assegnazioni, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Sui lavori della Commissione.**

PRESIDENTE avverte che la prossima riunione avrà luogo venerdì 31 alle ore 9,30 col

seguinte ordine del giorno: 1° Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno (828); 2° Seguìto della discussione del disegno di legge sulla maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aero-idroscalo alla Magliana (812); 3° Istituzione di un'imposta straordinaria sugli utili di congiuntura derivanti dallo stato di guerra (815).

Saranno naturalmente esaminati anche gli altri disegni di legge che frattempo dovessero essere deferiti alla Commissione.

**La riunione termina alle ore 11.**



**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Approvazione della costituzione di un « Ente per le Bonifiche Albanesi ». (811)**

**ART. 1.**

È costituito, con sede in Roma, un « Ente per le bonifiche albanesi (E. B. A.) » per curare la progettazione e l'esecuzione di opere di bonifica idraulica in Albania.

Coll'approvazione del Ministero degli affari esteri, Sottosegretariato per gli affari albanesi, l'E. B. A. può affidare a determinati altri Enti l'espletamento di tutte o parte delle funzioni delegategli per singole zone.

**ART. 2.**

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è retto dallo statuto di cui al successivo articolo 7.

**ART. 3.**

Sono organi dell'Ente:

il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- di un presidente;
- di otto consiglieri;

da nominarsi con decreto del Ministro degli affari esteri.

I consiglieri saranno nominati su designazione dei Dicasteri interessati nel numero di quattro in rappresentanza del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, uno in rappresentanza delle finanze, uno in rappresentanza dei lavori pubblici ed uno in rappresentanza dell'agricoltura e foreste, uno in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti.

Il presidente ed il Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri nominati con decreto del Ministro degli affari esteri di cui tre effettivi e due supplenti. Gli effettivi sono designati dal Sottosegretariato per gli affari albanesi, dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'agricoltura e foreste, ed i supplenti dal

Sottosegretariato per gli affari albanesi e dalla Finanza.

Esso dura in carica quattro anni, ed i singoli membri possono essere riconfermati.

**ART. 4.**

Le spese di attuazione delle opere graveranno sull'assegnazione di lire 1,200,000,000 autorizzata con legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, fino al limite di lire 800,000,000 ripartibili nella misura di lire 100,000,000 per ogni anno.

All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 50,000,000 a carico del limite di lire 800,000,000 indicato nel precedente comma.

Il pagamento delle opere che saranno eseguite su progetto redatto dall'Ente ed approvato dal Ministero degli affari esteri — Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi — previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, verrà fatto all'Ente per 9/10 in base allo stato di avanzamento dei lavori e per il rimanente decimo dopo il collaudo dell'opera.

**ART. 5.**

Al presidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti può essere corrisposto un assegno annuo da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello delle finanze.

**ART. 6.**

Tutti gli atti e contratti stipulati dall'Ente entro i limiti e per gli scopi indicati nella presente legge, sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato.

**ART. 7.**

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente.

**ART. 8.**

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (725)**

ARTICOLO UNICO.

Al Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, già modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

*Art. 12.* — Il comma primo è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Duce del Fascismo Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero ».

*Art. 28.* — È aggiunto il seguente comma:

« Per le aziende di credito di cui all'articolo 5, lettera b), costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'Ispettorato che approva le anzidette modificazioni ».

*Art. 42.* — È aggiunto il seguente comma:

« Agli Istituti indicati nell'articolo 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrono le ipotesi prevedute nell'articolo 57 ».

*Art. 49.* — Nel comma terzo, alle parole: « Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato » sono sostituite le parole: « Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il *nulla osta* dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48 ».

È aggiunto il comma seguente:

« Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione ».

*Art. 53.* — Alle parole: « di una sede o filiale » sono sostituite le altre: « di sedi o filiali ».

*Art. 54.* — È aggiunto il comma seguente:

« Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di un'azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione della azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo è ridotto alla metà ».

*Art. 72.* — Al comma primo è aggiunta la seguente disposizione:

« Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza ».

*Art. 73.* — Nel comma primo, alle parole: « la iscrizione ha luogo senza spese » sono sostituite le altre: « la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente ».

*Art. 74.* — Al comma primo sono aggiunte le seguenti parole:

« La trascrizione ha luogo gratuitamente ».

*Art. 99.* — È sostituito dal seguente:

« I mutui a favore dei comuni, delle province, delle associazioni sindacali e degli istituti e delle aziende collaterali dei predetti enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono essere effettuate, in quanto siano previste dai rispettivi statuti, dagli istituti di credito di diritto pubblico, dalle casse di risparmio e dai monti di credito su pegno di prima categoria ed, in casi eccezionali, previo benestare dell'Ispettorato, anche dalle altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge.

« Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di Cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'articolo 5.

« Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« aziende di credito dei servizi di cassa e di  
« deposito delle disponibilità liquide degli  
« enti suddetti che abbiano carattere nazio-  
« nale od organizzazione diffusa in almeno  
« trenta province del Regno.

« In casi speciali, i servizi di cassa dei co-  
« muni possono essere affidati ai privati che  
« gestiscono l'esattoria dei comuni stessi con  
« l'autorizzazione della Giunta provinciale  
« amministrativa, previo benestare dell'Ispet-  
« torato.

« Le aziende di credito non possono ren-  
« dersi aggiudicatarie o comunque assumere  
« la gestione di esattorie, senza il preventivo  
« benestare dell'Ispettorato. Il tasso d'inte-  
« resse per le anticipazioni di cui all'articolo 5  
« del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927-V,  
« n. 125, non può comunque essere inferiore  
« ai limiti fissati ai sensi dell'articolo 32, com-  
« ma primo, lettera b), della presente legge.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie  
« od incompatibili con le norme della pre-  
« sente legge, contenute nei Regi decreti-legge  
« 17 novembre 1932-XI, n. 1631, 12 ottobre  
« 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti mo-  
« dificativi od esecutivi delle disposizioni  
« stesse, nonchè in qualsiasi altro provvedi-  
« mento legislativo, regolamentare o ministe-  
« riale.

« Alla scadenza dei contratti in corso ov-  
« vero, qualora non sia prevista alcuna sca-  
« denza, entro il 30 giugno 1941-XIX, il con-  
« ferimento dei servizi bancari preveduti nel  
« comma terzo sarà effettuato con l'osservanza  
« della disposizione del comma medesimo ».

**Approvazione della Convenzione stipulata in  
Roma, fra l'Italia e la Germania, il 22 di-  
cembre 1939 concernente la ripartizione  
dell'onere di quiescenza a favore degli al-  
logeni e dei cittadini germanici che emi-  
grano in Germania. (810)**

## ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla  
Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia  
e la Germania, il 22 dicembre 1939 concer-  
nente la ripartizione dell'onere di quiescenza  
a favore degli allogeni e dei cittadini germa-  
nici che emigrano in Germania.

## ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gen-  
naio 1940.

**CONVENZIONE PER LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DI QUIESCENZA A FAVORE  
DEGLI ALLOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMANIA**

Allo scopo di regolare la ripartizione dell'onere di quiescenza degli allogeni e dei cit-  
tadini germanici che emigrano in Germania in base all'Accordo del 21 ottobre 1939 rela-  
tivo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e cittadini germa-  
nici dall'Italia in Germania il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO  
hanno concordato quanto segue:

## ART. 1.

Il Governo germanico assume a partire dal 1° del mese successivo all'emigrazione, le  
pensioni civili e militari e le pensioni di guerra degli allogeni e cittadini germanici, i quali  
al giorno dell'emigrazione risultano pensionati dello Stato o a carico degli Istituti di pre-  
videnza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

## ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai cittadini germanici ed  
a quei tedeschi originari dei territori dell'Accordo, i quali alla data del 21 ottobre 1939  
abbiano già la loro residenza in Germania. Le loro pensioni vanno a carico del Governo  
germanico dal 1° gennaio 1940.

## ART. 3.

Il Governo italiano continuerà a sostenere l'onere delle pensioni già liquidate alla data  
della presente Convenzione, per servizi prestati esclusivamente in Italia dopo l'annessione  
dei territori dell'Accordo.

Per le pensioni già liquidate per servizi prestati in parte sotto il cessato Governo  
austro-ungarico ed in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo, a decorrere dalla data

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

indicata nell'articolo 1, assume soltanto l'onere della metà dell'assegno di pensione spettante, qualunque sia la durata del servizio prestato dal pensionato sotto il cessato Governo austro-ungarico.

## ART. 4.

Gli alloggiati dipendenti statali attualmente in servizio in Italia ed optanti per la cittadinanza germanica, sono considerati come cessati dal servizio dal 1° gennaio 1940 per soppressione di posto. Il trattamento di quiescenza sarà quello che spetterebbe loro sulla base della legislazione italiana vigente al 1° gennaio 1940, considerando utile, pel calcolo relativo, il servizio eventualmente prestato alla dipendenza del cessato Governo austro-ungarico. Il Governo italiano assumerà tutto l'onere degli assegni di quiescenza per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente alla dipendenza dello Stato italiano dopo l'annessione dei territori dell'Accordo all'Italia. Per coloro, invece, che hanno prestato servizio in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico e in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo assumerà pel periodo successivo all'emigrazione, l'onere della metà degli assegni di quiescenza spettanti, qualunque sia la durata del servizio prestato sotto il Governo austro-ungarico.

Per assegni di quiescenza, ai sensi della presente Convenzione, si intende anche l'indennità di buona uscita (Abfertigung).

## ART. 5.

Le norme dei precedenti articoli 3 e 4 si applicano anche ai pensionati e agli iscritti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e il Governo italiano assume, di fronte al Governo germanico, l'onere di tali assegni di quiescenza nella stessa misura stabilita dagli articoli anzidetti per i pensionati e i dipendenti statali, sulla base degli assegni liquidati o da liquidare secondo le norme proprie dei singoli Istituti di previdenza.

## ART. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per quanto concerne le pensioni di reversibilità.

## ART. 7.

Nessun altro onere compete al Governo italiano per assegni di quiescenza di ogni genere agli optanti per la cittadinanza germanica oltre gli oneri assunti a norma dei precedenti articoli.

Qualora si presentasse la convenienza di un riscatto globale o parziale da parte del Governo italiano delle obbligazioni da esso assunte con la presente Convenzione, i due Governi concorderanno le misure da adottarsi al riguardo.

## ART. 8.

Il Governo italiano deterrà dall'ammontare degli oneri di cui agli articoli precedenti gli eventuali debiti contratti dagli optanti per la cittadinanza germanica, in relazione al rapporto di impiego, verso la loro Amministrazione direttamente o perchè questa garantisce tali debiti, salva sempre l'osservanza del disposto del numero 36 delle Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di alloggiati tedeschi dall'Alto Adige in Germania, concordate il 21 ottobre 1939.

## ART. 9.

Il Governo italiano assume gli oneri di cui ai precedenti articoli esclusivamente verso il Governo germanico, e ogni obbligazione diretta dello Stato italiano e degli Istituti considerati nel precedente articolo 5 verso gli interessati, per assegni di quiescenza liquidati e da liquidarsi, viene così ad estinguersi.

Nessuna obbligazione avranno gli Istituti anzidetti nei confronti del Governo germanico per effetto della presente Convenzione.

## ART. 10.

Nessuna modificazione viene, per il momento, apportata all'ordinamento delle pensioni liquidate al personale della cessata Società ferroviaria Südbahn ai termini dell'articolo 17 dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923.

Il Governo italiano si riserva di esaminare la questione del regolamento di tali pensioni per il periodo posteriore al 1° gennaio 1940.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 11.

Il Governo italiano e gli Enti locali continueranno a pagare agli optanti per la cittadinanza germanica da loro dipendenti gli attuali stipendi o salari fino al loro trasferimento in Germania e non oltre il 30 giugno 1940. Le somme eccedenti gli oneri assunti dal Governo italiano con la presente Convenzione, saranno rimborsate dal Governo germanico. Tali rimborsi saranno effettuati anche per le somme pagate dagli Enti locali. I complessivi importi saranno trattenuti dal Governo italiano sui pagamenti posteriormente da esso dovuti.

Gli assegni di cui al comma precedente saranno corrisposti anche nel caso che l'optante sia emigrato e la di lui famiglia sia, in tutto o in parte, rimasta in Italia e fino al trasferimento della stessa.

Agli effetti della disposizione di cui al comma precedente, si considerano come componenti la famiglia del titolare della pensione il coniuge non separato legalmente, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, che siano conviventi antecedentemente alla dichiarazione di opzione.

## ART. 12.

Se optanti dipendenti da pubbliche Amministrazioni occupano abitazioni concesse dall'Amministrazione e che sono indispensabili pel servizio della medesima, essi dovranno sgombrarle entro il 31 marzo 1940; nel caso, però, che tali abitazioni non siano indispensabili per il servizio, essi potranno rimanervi fino al 30 giugno 1940. Restano invariate le altre condizioni di concessione degli alloggi.

## ART. 13.

L'avvenuta emigrazione sarà comunicata al Governo italiano, Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro in Roma, da parte del Ministero delle Finanze del Reich. Il Governo italiano trasmetterà poi al Ministero delle Finanze del Reich i dati relativi agli assegni di quiescenza spettanti alle persone emigrate.

Il Governo italiano darà al Governo germanico le occorrenti informazioni sugli impiegati in servizio e sui pensionati, e consegnerà la documentazione relativa.

## ART. 14.

I rappresentanti dei Ministeri Finanze dei due Stati si riuniranno nel mese di gennaio di ogni anno per determinare l'onere residuo del Governo italiano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per assegni di pensione, in relazione alle variazioni verificatesi nel corso dell'anno.

I pagamenti dovuti dal Governo italiano, a norma degli articoli precedenti, saranno effettuati al 1° luglio di ogni anno sulla base della situazione accertata a norma del comma precedente. Tali pagamenti saranno effettuati con accreditamenti in lire a favore del Governo germanico nel conto « Trasferimenti Vari » intrattenuto dalla Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, senza aggiunte da parte del Governo italiano per la differenza di cambio di cui all'articolo 12 dell'Accordo italo-germanico, 21 ottobre 1939 in relazione all'articolo 3, lettera g) dell'Accordo stesso.

La presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1940. Essa fa parte dell'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania.

FATTO in Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 22 dicembre 1939.

*Per il Governo Italiano*

GIANNINI

*Per il Governo Germanico*

CLODIUS

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura Tabacchi di Bologna. (813)**

## ARTICOLO UNICO.

La spesa autorizzata con Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini tabacchi è elevata da 50 ad 80 milioni di lire.

La somma da inscrivere nell'apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in dipendenza del citato Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, è per gli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1942-43, aumentata da 10 a 20 milioni di lire.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute. (814)**

## ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3,400,000 per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e le valute.

## ART. 2.

Il Ministro per le finanze, provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2,500,000 nell'esercizio 1940-1941 e lire 900,000 nell'esercizio 1941-1942.

**Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna. (816)**

## ART. 1.

Per provvedere alla sistemazione idraulica e stradale della zona carbonifera del Sulcis ed alla colonizzazione della zona medesima, è autorizzata la spesa di lire 140,000,000.

Di detta somma lire 105,000,000 sono riservate per l'esecuzione di opere pubbliche e lire 35,000,000 per la concessione di sussidi in opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

All'esecuzione di opere pubbliche sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12.

## ART. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo è aumentato di lire 42,000,000, per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di lire 21,000,000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche.

È pure aumentato di annue lire 8,000,000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di lire 19,000,000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato dall'articolo 5 dello stesso Regio decreto-legge e successive modifiche per sussidi ad opere di competenza privata.

## ART. 3.

Per provvedere ai pagamenti in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa, gli stanziamenti stabiliti all'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche sono aumentati di lire 20,000,000 per l'esercizio 1940-41, di lire 35,000,000 per ciascuno degli esercizi 1941-42, e 1942-43 e di lire 15,000,000 per l'esercizio 1943-44 e quelli stabiliti dall'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo sono aumentati di lire 5,000,000 per l'esercizio 1940-41, di lire 8,000,000 per l'esercizio 1941-42, di lire 15,000,000 per l'esercizio 1942-43 e di lire 7,000,000 per l'esercizio 1943-44.

## ART. 4.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (829)**

## ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1939-40 sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella A.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1939-40 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella B.

## ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Regia azienda monopolio banane, dei Patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella C.

## ART. 4.

È aumentata dell'ulteriore somma di lire 3,756,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

## ART. 5.

La somma annua di lire 42,000,000 autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, è ulteriormente aumentata per l'esercizio finanziario 1939-40 di lire 10,000,000.

## ART. 6.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1939-40 è autorizzata l'iscrizione dell'ulteriore somma di lire 30,000,000 per occorrenze connesse al rimpatrio degli italiani all'estero.

## ART. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni

di bilancio necessarie per l'attuazione del disposto degli articoli 3 e 6 della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 2092, relativi al trasferimento a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII, dei fondi stanziati per il Comitato talassografico ed il Regio Istituto demaniale di biologia marina di Taranto.

Gli ordini di pagamento emessi a carico di tali fondi posteriormente alla data predetta s'intendono riferiti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente il contributo al Consiglio nazionale delle ricerche.

## ART. 8.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1939-40 sul capitolo n. 174 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, concernente le spese per gli uffici giudiziari e le carceri mandamentali saranno — con decreto del Ministro delle finanze — trasferiti al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-41.

## ART. 9.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1939-40 della somma di lire 35,000,000 per l'esecuzione di opere marittime straordinarie in Albania.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio finanziario 1939-40 dalla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, è diminuita di ulteriori lire 35,000,000, restando in corrispondenza ridotta di uguale importo la spesa complessiva autorizzata con la legge medesima.

## ART. 10.

Per l'organizzazione del servizio di ostruzione dei porti è autorizzata la spesa di lire 27,250,000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, negli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1943-44, in ragione di lire 7,000,000 per i primi tre esercizi e di lire 6,250,000 per l'esercizio 1943-44.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA  
PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40**

*In aumento:*

Capitolo n. 299-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Somma dovuta dal Governo jugoslavo ai sensi degli articoli 2 e 4 del protocollo finale annesso all'accordo di Belgrado del 19 maggio 1939-XVII reso esecutivo con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1335 . . . . .	L.	2,622,033.80
Capitolo n. 363. — Rifusione delle somme anticipate, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc. . . . .	»	2,000,000 —
		-----
Totale . . . . .	L.	4,622,033.80
		-----

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA  
PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40**

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	L.	175,000 —
Capitolo n. 41. — Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	»	20,000 —
Capitolo n. 42. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . .	»	1,200,000 —
Capitolo n. 66. — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . . . .	»	5,000 —
Capitolo n. 67. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. (Comitato pensioni privilegiate) . . . . .	»	3,000 —
Capitolo n. 76. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 80. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza postale, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	100,000 —
Capitolo n. 81. — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	100,000 —
Capitolo n. 84. — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	400,000 —
Capitolo n. 85. — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. e trasporto di armi, ecc. (M. V. S. N.) . . . . .	»	350,000 —
Capitolo n. 86. — Spese per il personale, ecc. della Milizia controaerei, ecc. . . . .	»	1,000,000 —
Capitolo n. 87. — Spese per l'addestramento, ecc. della Milizia controaerei, ecc. . . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 98. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) . . . . .	»	43,000 —
		-----
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	L.	3,946,000 —



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Da riportarsi . . .</i>	L. 3,946,000 —
Capitolo n. 102. — Fitto di locali (Corte dei Conti - Servizi Metropolitan).	»	37,500 —
Capitolo n. 115. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	3,000 —
Capitolo n. 125. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	9,000 —
Capitolo n. 132. — Premi di operosità, ecc. al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 133. — Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc.	»	80,000 —
Capitolo n. 190. — Stipendi, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	3,000,000 —
Capitolo n. 222. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 254. — Stipendi, ecc. al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	»	60,000 —
Capitolo n. 259. — Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 262. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 551 ( <i>Aggiunto - In conto competenza</i> ). — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane e imposte indirette	»	350,000 —
Capitolo n. 557 ( <i>Aggiunto - In conto competenza</i> ). — Spese varie, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc.	»	100,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 13,485,500 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 75. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M. V. S. N.)	L.	500,000 —
---	----	-----------

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 56. — Personale di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra - Stipendi ed assegni fissi ( <i>Spese fisse</i> ).		
--	--	--

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc.	L.	50,000 —
Capitolo n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole.	»	50,000 —
Capitolo n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc. al personale giudiziario, ecc.	»	560,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 660,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Spese relative alle Commissioni, superiori ecc. incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi, ecc.	L.	10,000 —
---	----	----------

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	L.	500,000 —
Capitolo n. 31. — Congressi, conferenze, ecc. . . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 36. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc. . . . .	»	1,000,000 —
Capitolo n. 54. — Acquisto di libri, ecc. per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . .	»	150,000 —
Capitolo n. 56. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 69 <i>quinquies</i> . — Fondo da erogare in provvidenze a favore di cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Dalmazia.	»	2,622,033.80
Capitolo n. 70 <i>septies</i> ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Spese per opere marittime straordinarie in Albania . . . . .	»	35,000,000 —
Capitolo n. 76 ( <i>Aggiunto - In conto competenza</i> ). — Indennizzi per danni subiti da funzionari, ecc. in dipendenza della guerra, ecc. . . . .	»	600,000 —
Capitolo n. 101 ( <i>Aggiunto - In conto competenza</i> ). — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero . . . . .	»	30,000,000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>70,672,033.80</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 52. — Scuole sussidiate . . . . .	L.	300,000 —
Capitolo n. 70 <i>quater</i> . — Spese per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, ecc. . . . .	»	35,000,000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>35,300,000 —</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 102-*quinquies* (*Aggiunto*). — Spese per l'acquisto e distribuzione di derrate, indumenti ed oggetti vari di prima necessità per la popolazione albanese; contributi ad Enti ed istituzioni locali albanesi per le stesse finalità.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 20. — Museo coloniale - Manutenzione del palazzo, ecc. . .	L.	<u>160,451.25</u>
--	----	-------------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 21. — Quote di entrata devolute ai Governi coloniali, ecc.	L.	<u>160,451.25</u>
--	----	-------------------

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

*In aumento:*

Capitolo n. 6. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi, ecc.	L.	1,000,000 —
Capitolo n. 11. — Affitto di locali, ecc. . . . .	»	36,250 —
Capitolo n. 52. — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale - Corsi e sussidi, ecc. . . . .	»	40,000 —
Capitolo n. 53. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc. di avviamento professionale, ecc. . . . .	»	70,000 —
Capitolo n. 54. — Affitto, ecc. di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	70,000 —
Da riportarsi . . .	L.	<u>1,216,250 —</u>

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 1,216,250 —
Capitolo n. 79. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . .	»	100,000 —
Capitolo n. 85. — Spese, ecc. per le Regie scuole e gli istituti agrari liberi . . . . .	»	100,000 —
Capitolo n. 86. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . .	»	1,061,004 —
Capitolo n. 90. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi Istituti tecnici commerciali, ecc. . . . .	»	586,571 —
Capitolo n. 94. — Regi istituti tecnici nautici — Contributi, ecc. . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 97. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 117-bis ( <i>Di nuova istituzione</i> ). — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini (legge 27 gennaio 1939-XVII, n. 268).	»	100,000 —
Capitolo n. 130. — Assegni fissi, ecc. ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 138. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 143. — Soprintendenze alle antichità, ecc. — Spese, ecc. . .	»	1,604,570 —
	Totale . . .	L. <u>5,008,395 —</u>

MINISTERO DELL'INTERNO.

*In aumento:*

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . .	L.	25,000 —
Capitolo n. 6. — Premi di operosità, ecc. . . . .	»	240,000 —
Capitolo n. 21. — Spese casuali . . . . .	»	20,000 —
Capitolo n. 56. — Spese per il funzionamento, ecc. dell'Istituto di sanità pubblica, ecc. . . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 69. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 106. — Premi di nuzialità e natalità . . . . .	»	10,000,000 —
	Totale . . .	L. <u>10,835,000 —</u>

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

*In aumento:*

Capitolo n. 66. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti. . . . .	L.	<u>168,000 —</u>
---	----	------------------

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 20. — Sovvenzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, ecc. . . . .	L.	50,000 —
Capitolo n. 48. — Indennità di trasferta, ecc., al personale, ecc. (Ispettorato ferrovie) . . . . .	»	30,000 —
Capitolo n. 81- <i>quater</i> . — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sulla attività, ecc., degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . .	»	44,880 —
Capitolo n. 84. — Indennità di trasferta, ecc., per opere di carattere straordinario, ecc. (Ispettorato ferrovie) . . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 99. — Premi di operosità, ecc., per lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . . .	»	50,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. <u>224,880 —</u>

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 70. — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane, ecc. . . . .	L.	30,000 —
Capitolo n. 94. — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc. . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 98. — Personale avventizio, ecc. — Assegni, ecc. . . . .	»	50,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 130,000 —

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Ministero, ecc. — Personale militare — Stipendi, ecc. . .	L.	50,000 —
Capitolo n. 5. — Indennità di missione, ecc. . . . .	»	50,000 —
Capitolo n. 46. — Fitti, ecc., canoni d'acqua, ecc. . . . .	»	1,500,000 —
Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .	»	4,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 1,604,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 10. — Spese casuali . . . . .	L.	50,000 —
Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria — Allestimento ecc. di armi, ecc.	»	2,000 —
Capitolo n. 38. — Servizio del genio — Spese per manutenzione, ecc. del materiale, ecc. . . . .	»	2,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 54,000 —

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Stipendi, ecc. . .	L.	6,500,000 —
Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.	»	2,200,000 —
Capitolo n. 29. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Vestiario . . . . .	»	5,000,000 —
Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Viveri . . . . .	»	9,500,000 —
Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Soprassoldi, ecc. .	»	1,000,000 —
Capitolo n. 38. — Indennità per viaggi collettivi, ecc. . . . .	»	1,300,000 —
Capitolo n. 39. — Premi per invenzioni, ecc. . . . .	»	6,560 —
Capitolo n. 40. — Casermaggio, corpi di guardia, ecc. . . . .	»	1,200,000 —
Capitolo n. 41. — Armamenti navali, ecc. . . . .	»	5,000,000 —
Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale militare, ecc. . . . .	»	10,000 —
Capitolo n. 81. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. . . . .	»	2,000,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 33,716,560 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Difese marittime e costiere, ecc. . . . .	L.	6,560 —
---	----	---------

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

*In aumento:*

Capitolo n. 45. — Linee aeree civili (Sovvenzioni chilometriche e fisse) L. 13,000,000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . .	L.	60,000 —
Capitolo n. 12. — Spese casuali . . . . .	»	30,000 —
Capitolo n. 14. — Spese generali per il funzionamento di organi com- partimentali, ecc. . . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 29-bis. — Contributo dello Stato nelle spese di gestione del- l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, ecc. . . . .	»	800,000 —
Capitolo n. 60. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale . . . . .	»	150,000 —
Capitolo n. 117 ( <i>Modificata la denominazione</i> ). — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di migliora- mento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei peri- metri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonché a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 49, 4 <sup>o</sup> comma, 51, lettera b, e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215; articolo 4 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 6 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; articolo 3 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002 e articolo 2 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1) . . . . .	»	10,000,000 —
Totale degli aumenti . . . . .	L.	11,340,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 56. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agra- ria, ecc. . . . .	L.	40,000 —
Capitolo n. 89. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo, ecc. per acquisti di fondi rustici, ecc. . . . .	»	15,000 —
Capitolo n. 90. — Contributo straordinario nell'ammortamento di mu- tui, ecc. per l'acquisto di terreni nelle Venezie, ecc. . . . .	»	15,000 —
Capitolo n. 91. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc. . . . .	»	5,000 —
Capitolo n. 121. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bo- nifica di competenza statale, ecc. . . . .	»	65,000 —
Totale delle diminuzioni . . . . .	L.	140,000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Indennità, ecc. per ispezioni e missioni, ecc. . . . .	L.	20,000 —
Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale . . . . .	»	550,000 —
Capitolo n. 59. — Studi, ecc. per l'utilizzazione dei combustibili nazionali, ecc. . . . .	»	18,116.24
		<hr/>
Totale degli aumenti . . . . .	L.	588,116.24
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 8. — Manutenzione dei locali, ecc. . . . .	L.	20,000 —
		<hr/> <hr/>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale.

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 30. — Indennità di missione, ecc. per il personale, ecc. in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana . . . . .	L.	35,000 —
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 21. — Spese di impianto per nuovi uffici commerciali, ecc. . . . .	L.	35,000 —
		<hr/> <hr/>

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA  
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

*In aumento:*

Capitolo n. 6. — Vendita di libretti, ecc. . . . .	L.	46,410 —
		<hr/> <hr/>

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA:

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Acquisto, ecc. di mobili, ecc. . . . .	L.	54,200 —
Capitolo n. 11. — Spese casuali . . . . .	»	20,000 —
Totale degli aumenti . . . . .		L. 74,200 —

b) *In diminuzione*

Capitolo n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.	L.	27,790 —
--	----	----------

2. — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE.

ENTRATA.

*In aumento:*

Articolo n. 8. — Provento della gestione del magazzino merci . . . . .	L.	80,000 —
--	----	----------

SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo n. 2. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. . . . .	L.	50,000 —
Articolo n. 6. — Oneri per le assicurazioni sociali . . . . .	»	35,000 —
Articolo n. 34-bis. — Provvigioni, ecc. agli assuntori delle agenzie marittime . . . . .	»	75,000 —
Articolo n. 38. — Spese varie per la gestione del magazzino merci . . . . .	»	80,000 —
Articolo n. 39. — Assicurazioni varie delle navi, ecc. . . . .	»	150,000 —
Articolo n. 54. — Spese per riclassifica, ecc. delle navi, ecc. . . . .	»	150,000 —
Totale degli aumenti . . . . .		L. 540,000 —

b) *In diminuzione:*

Articolo n. 5. — Contributi per il trattamento di quiescenza del personale . . . . .	L.	85,000 —
Articolo n. 31. — Acquisto combustibili, ecc. . . . .	»	375,000 —
Totale delle diminuzioni . . . . .		L. 460,000 —

3. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 6. — Entrate del Fondo Clero veneto, ecc. . . . .	L.	250,000 —
---	----	-----------

SPESA.

*In aumento:*

Capitolo n. 17. — Spese del Fondo Clero veneto, ecc. . . . .	L.	250,000 —
--	----	-----------

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc.  
per il servizio delle Casse di risparmio postali . . . . . L. 300,000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . . L. 160,000 —  
Capitolo n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica  
urbana, ecc. . . . . » 200,000 —  
Capitolo n. 45. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Ammini-  
strazione in dipendenza di frodi e di danni, ecc. . . . . » 300,000 —  
Capitolo n. 55. — Abbuoni, ecc. relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 60,000 —  
Capitolo n. 83. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici  
internazionali, postale e telegrafico, a Berna, ecc. . . . . » 15,000 —  
Capitolo n. 100. — Residui passivi eliminati, ecc. . . . . » 78,100 —

Totale degli aumenti . . . . L. 813,100 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla  
Compagnia « Italcable » per l'esercizio dei cavi telegrafici sottoma-  
rini, ecc. . . . . L. 513,100 —

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

*In aumento:*

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 746.000 —

SPESA.

*In aumento:*

Capitolo n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . L. 100,000 —  
Capitolo n. 3. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 41,000 —  
Capitolo n. 10. — Retribuzioni al personale diurnista . . . . . » 240,000 —  
Capitolo n. 14. — Spese di ufficio, ecc. . . . . » 365,000 —

Totale . . . . L. 746,000 —



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40, per esigenze di carattere eccezionale. (836)**

**ART. 1.**

Per occorrenze di carattere straordinario inerenti o dipendenti dall'attuale situazione internazionale è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati, per l'esercizio finanziario 1939-40:

Ministero dell'Africa italiana . . . . .	L. 281,800,000
Ministero della marina. . . . .	» 170,000,000

**ART. 2.**

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa italiana e della marina, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Ministero dell'Africa italiana:*

Capitolo n. 39-ter. — « Assegnazione straordinaria al Governo generale dell'Africa orientale italiana per spese, ecc. connesse alla situazione internazionale » . . . . .	L. 281,800,000
---	----------------

*Ministero della marina:*

Capitolo n. 80-bis. — « Assegnazione straordinaria per spese, ecc., connesse alla situazione internazionale » . . . . .	» 170,000,000
---	---------------

Totale . . . L. 451,800,000

